

**Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, N. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

**Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.**

1. All’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica è soppressa la parola: “*annuale*”;
- b) nel comma 1 l’espressione: “*Con cadenza annuale e*” è soppressa;
- c) nei commi 1 e 2 la parola: “*annuale*” è sostituita con la parola: “*triennale*”.

2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: “*annuale*” è sostituita con la parola: “*triennale*”.

**Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

*“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.*

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.